

(violazione delle norme del capo IV DPR 380/2001 Non Rubricato e dichiarata conformità alle N.T. artt. 52 e 83 DPR 380/2001)- art.14 comma 3 L.R. 06 agosto 2021 n.23 (recante modifiche dell'art. 16 della L.R. 10 agosto 2016 n.16)

D.R.S. n. 6/2022

MOD. B1



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MESSINA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GENIO CIVILE DI MESSINA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO l'articolo 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10;

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19;

VISTO l'articolo 4 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12, che ha istituito nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO l'articolo 49, comma 1, della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 che ha previsto la riorganizzazione dell'apparato amministrativo della Regione;

VISTO il D.D.G. n. 662/2020 del 28/08/2020 con il quale è stato conferito al dott. Ing. Nicola Alleruzzo l'incarico di Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina con decorrenza 01/09/2020 e scadenza 31/12/2022;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 12 del 27 giugno 2019 con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della Legge Regionale 17 marzo 2016 n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e successive modifiche e integrazioni" nonché l'allegato 1;

VISTO il D.D.G. n. 861/2019 del 18/11/2019 con il quale è stato conferito al dott. Ing. Salvatore Di Francesco l'incarico di Dirigente della U.O.09 del Genio Civile di Messina, con decorrenza 31/08/2021 e scadenza 31/12/2021;

RILEVATO che i lavori abusivi accertati, eseguiti in violazione della osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa per le costruzioni in zona sismica, riguardano lavori in difformità alla C.E. n° 3081020392 del 02/03/1992 ed in difformità al progetto approvato dal Genio Civile di Messina con autorizzazione prot. n° 12273 del 17/06/1992 in ditta Gatto Francesca. Consistenti nella realizzazione di un fabbricato in c.a. adibito a civile abitazione a due elevazioni f.t. oltre piano cantinato e sottotetto non agibile e non abitabile, con annesso locale ad una elevazione f.t. adibito a cucina e garage, ubicati in Via Pagano n. 202 del Comune di Barcellona P.G. (ME), individuati al N.C.E.U. foglio 2 Part.lla 1814, così come rappresentati e descritti nel progetto a firma dell'Arch. Sebastiano Aronica (tecnico calcolista, verificatore ed asseveratore) allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi **dell'art. 14 comma 3 della L.R. 06 agosto 2021 n.23** (recante modifiche dell'art. 16 della L.R. 10 agosto 2016 n.16) ;

PRESO ATTO che quest'Ufficio del Genio Civile di Messina per i suddetti eseguiti lavori, rilevata la violazione delle prescrizioni dettate dalle norme della Legge 2.2.1974 n. 64 (Capo IV D.P.R. n.380/2001), con nota n. 30612 del 14/02/2020, ha emesso verbale di inosservanza alla legge sismica 02.02.1974 n.64 artt. 17 e 18 (art. 93 e 94 D.P.R. 06.06.2001 N.380) trasmettendolo ai sensi dell'art.21 L.64/74 (**art.96 comma 2 D.P.R. 380/2001**) alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Barcellona P.G.;

RILEVATO che la ditta **Aronica Mario Franco e Maio Catena** per la suddetta finalità, ha trasmesso il progetto con i calcoli strutturali di verifica a firma dell' Arch. Sebastiano Aronica, il cui esame istruttorio ha consentito a quest'Ufficio del Genio Civile di Messina di accertare che i calcoli strutturali di verifica fossero stati redatti **in conformità alle prescrizioni**

dettate dalle norme tecniche del D.M. 17/01/2018, e articoli 52 e 83 del D.P.R. 380/2001 e desumere che le stesse non dessero luogo ad osservazioni in ordine alla conformità alle norme tecniche medesime;

CONSIDERATO che con decreto del **10/09/2019 n. 67/18 RG GIP** il Tribunale di Barcellona P.G. nei confronti della ditta **Aronica Mario Franco nato** e **Maio Catena nata**, entrambi residenti in [redacted] risulta **NON rubricata la violazione delle norme del Capo IV del D.P.R. 380/2001** e si dispone l'archiviazione del procedimento penale in ordine ai reati ascritti in quanto estinti per intervenuta prescrizione;

RITENUTO che nel caso di specie rimangono individuati i presupposti per definire il procedimento amministrativo di violazione degli adempimenti prescritti dalla normativa antisismica ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64 (art.100 D.P.R. 380/2001) così come modificato **dell'art.14 della L.R. 06 agosto 2021 n.23** (recante modifiche dell'art. 16 della L.R. 10 agosto 2016 n.16);

PRESO ATTO che quest'Ufficio del Genio Civile di Messina, in seno al processo verbale compilato e trasmesso, ai sensi dell'art.96, comma 2, del DPR 380/2001 alla competente autorità giudiziaria con nota n. 30612 del 14/02/2020 per l'adozione del provvedimento definitivo, ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64 e s.m.i, ha espresso parere che le opere strutturali possono essere mantenute a condizione che venga trasmesso e approvato un progetto in sanatoria, pervenuto in data 01/03/2021 prot. n°34166, così come descritte e rappresentate nel progetto a firma dell'Arch. Sebastiano Aronica allegato al suddetto espresso parere, **possono sussistere**;

RILEVATO che gli elaborati progettuali allegati al parere reso sono muniti del visto ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64;

VISTO il parere reso dall'UO.09 di quest'Ufficio in seno alla relazione d'istruttoria;

ACCLARATO che le motivazioni in narrativa debbano intendersi integralmente riportate e trascritte nell'articolato che segue;

FATTO SALVO il rispetto delle prescrizioni delle leggi urbanistiche e l'esercizio del diritto dei terzi;

DECRETA

ARTICOLO 1. Le opere strutturali, eseguite in violazione della normativa di cui alla Legge 2.2.1974 n. 64, consistenti nella realizzazione in difformità al progetto approvato con autorizzazione del Genio Civile di Messina del 17.06.1992 prot. n° 12273, di un fabbricato in c.a. adibito a civile abitazione a due elevazioni f.t. oltre piano cantinato e sottotetto non agibile e non abitabile, con annesso locale ad una elevazione f.t. adibito a cucina e garage, ubicati in Via Pagano n. 202 del Comune di Barcellona P.G. (ME), individuati al N.C.E.U. foglio 2 Part.IIa 1814, così come rappresentati e descritti nel progetto a firma dell'Arch. Sebastiano Aronica, allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64 (come modificato dall'art.14 comma 3, L.R. 6 agosto 2021 n.23), di proprietà dei Sigg. **Aronica Mario Franco nato a** [redacted] **Maio Catena nata a** [redacted], **possono sussistere**;

ARTICOLO 2. Il presente decreto redatto in tre copie, previa pubblicazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 98 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015, che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico, verrà notificato tramite PEC al tecnico incaricato e brevi manu al proprietario o ad un suo delegato.

DATA 14 GEN. 2022

Il Dirigente dell'UO.09
Ing. Salvatore Di Francesco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Genio Civile di Messina
Ing. Nicola Alleruzzo